

# Matrimonio per procura in Italia

In un modesto ricovero di vecchi, ove sono distinti gli uomini dalle donne, qualche volta spunta l'idillio delle nozze, forse per le conversazioni nella pineta, forse per la comprensione amorosa di qualcuno per l'incomprensione dell'altra, forse per la possibilità di convivere assieme in una villetta, che il direttore ebbe a preparare per gli annuogliati.

Però tali idilli divenuti frequenti, non sempre furono duraturi: qualche coppia si separò;... forse così la necessità di provvedere ad una situazione che non poteva esser lasciata solo a sè stessa.

Innanzi tutto divisione di reparti: il maschile prima, una rete ed il femminile poi. Ciò nonostante anche attraverso la rete crescevano gli idilli (abbastanza appassiti), per cui il direttore solennemente annunciò, promise e mantenne che ad un allarme matrimoniale, avrebbe inviato una da una parte e l'altro dall'altra nella grande Italia. E toccò proprio a Gètty la sorte di dover partire, perchè più in salute: rimase invece mogio mogio il povero Lelone.

Oggi Gètty scrive da una regione lontana a Lelone di indicarle tutti i documenti, perchè vuol fare il matrimonio per procura, e così vincerla sul direttore cerbero, che non comprende i bisogni affettivi dei vecchi.

Che dire?

## CIVILMENTE

Il Codice Civile dice:

Art. 111. - *Celebrazione per procura*: «I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi quando uno degli sposi risiede fuori del regno e concorrono gravi motivi, da valutarsi dal Procuratore generale presso la corte di appello, nella cui circoscrizione l'altro sposo risiede.

La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

Il matrimonio non può più essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura fu rilasciata.

La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione».

Quindi in Italia il matrimonio *civile* per procura per sè *non è ammesso*; è ammesso solo eccezionalmente per i militari...

## RELIGIOSAMENTE

Il Codice Canonico dice:

Can. 1089 - 1. «Firmis dioecesis statutis desuper additis, ut matrimonium per procuratorem valide ineatur, requiritur mandatum speciale

ad contrahendum cum certa persona, subscriptum a mandante et vel a parrocho aut Ordinario loci in quo mandatum fit, vel a sacerdote ab altero delegato, vel a duobus saltem testibus.

2. Si mandans scribere nesciat, id in ipso mandato adnotetur et alius testis addatur qui scripturam ipse quoque subsignet; secus mandatum irritum est.

3. Si, antequam procurator nomine mandantis contraxerit, hic mandatum revocaverit aut in amentiam inciderit, invalidum est matrimonium, licet sive procurator sive alia pars contrahens haec ignoraverint.

Can. 1091. - Matrimonio per procuratorem vel per interpretem contrahendo parrochus ne assistat, nisi adsit iusta causa et de authenticitate mandati vel de interpretis fide dubitari nullo modo liceat, habita, si tempus suppetat, Ordinarii licentia ».

Il DEL GIUDICE (*Manuale di Diritto Ecclesiastico*, p. 439), circa la trascrizione del matrimonio canonico celebrato per procura, dice:

« Può essere trascritto un matrimonio canonico che sia stato celebrato per procura, a norma del can. 1089 codex i. c.?

L'Istr. S. C. Sacr. 1 luglio 1929, n. 25, lo ritiene. Qualche scrittore espresse l'opinione opposta: ma l'opinione affermativa, di gran lunga prevalente, si rifà al concetto fondamentale del riconoscimento delle forme canoniche nella celebrazione del matrimonio. Tale opinione risultò confermata dal R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2047 (conv. in legge 16 marzo 1936, n. 578), che stabilì le norme relative al matrimonio per procura del personale militare e di quello civile al seguito delle forze armate dello Stato, in servizio nelle colonie dell'Africa orientale. Cotesto Decreto-legge (che subì estensioni con l'altro R.D.L. 16 luglio 1936, n. 1730, convertito in legge 10 febbraio 1937, n. 530, e quindi con la legge 23 aprile 1942, n. 456, e che inesattamente qualcuno ritenne innovativo dell'antecedente legislazione), nell'art. 2 cpv., movendo dalla constatazione che la "vigente legislazione riconosce al sacramento del matrimonio, gli effetti civili", determinò che "la procura sarà redatta secondo le regole canoniche dal cappellano militare addetto all'unità, a cui il mandante trovasi anche temporaneamente assegnato". Il decreto, che implicitamente riteneva già riconoscibile nel diritto italiano il matrimonio canonico per procura, volle togliere ogni dubbio quanto alla riconoscibilità di tale matrimonio contratto dalle persone che si trovavano nelle dette condizioni e quanto alle forme nelle quali la procura doveva essere redatta.

Anche tra coloro che già anteriormente avevano ammesso la trascrivibilità del matrimonio canonico contratto a mezzo di procuratore, era nata disputa se le forme del mandato dovessero essere quelle civili o le canoniche: coloro che furono per quest'ultima soluzione — alla quale logicamente portavano i principi del sistema — trovarono anche nel cit. R.D.L. 24 ottobre 1935 una convalida della loro opinione...

Del resto, esaurendo la procura la sua funzione nell'ambito ecclesiastico, in quanto essa si dirige a rendere possibile la celebrazione canonica del matrimonio, essa non deve essere trasmessa dal parroco all'ufficiale dello stato civile, cui deve pervenire soltanto l'atto di matrimonio, secondo la disposizione dell'art. 8, c. 2, l. m.) ».

Quindi per sè si potrebbe celebrare il matrimonio per procura (*servatis de jure servandis*) di Lelone con Gètty.

Tuttavia, però, nelle « *Norme pratiche per la celebrazione del matrimonio* », edito dal Vicariato di Roma (1957) si dice:

N. 143 - Se esiste una giusta causa, quale potrebbe essere la distanza dei contraenti, la malattia, la detenzione in carcere, ecc., il matrimonio può essere celebrato per procura. E' necessario, però, il nulla osta del Vicariato.

N.B. - Il Vicariato non concede tale permesso se l'unica ragione addotta è la lontananza degli sposi, che pur si trovano in Italia.

Per i matrimoni concordatari si richiede, benchè ciò non incida sulla validità dell'atto, che nella procura sia espressa la volontà di contrarre un matrimonio valido agli effetti civili. E' opportuno che in essa figuri la richiesta della pubblicazione civile, poichè il documento deve essere utilizzato (a meno che non ve ne sia un altro specifico od equivalente) anche a tale scopo.

E' bene quindi adattarsi alla legge civile italiana, richiedendo solamente le pubblicazioni canoniche per procura, e celebrando di presenza il S. Matrimonio.

#### CONCLUSIONE

Il direttore non è stato davvero un cerbero. Furono esattamente le circostanze ad imporgli ciò.

Chi ha pratica ambientale di ricoveri o pensioni per persone anziane, sa che i vecchi sono facili a questi... entusiasmi, così come sono facili ai cattivi umori, ai ripicchi, alle dicerie.

Il Matrimonio è una cosa troppo seria per essere usato a trovare soluzioni... di comprensione, aiuto.

Quindi non va condannato così facilmente « *a priori* » il direttore.

Se proprio le intenzioni continueranno, se i due vecchietti saranno sempre decisi nel loro proposito, se i loro figli o parenti non saranno tenuti all'oscuro di tutto ed anzi volentieri vedranno una simile soluzione, allora potranno essere presi in seria considerazione, aiutati e recati in porto. Comunque, in questi casi la prudenza non è mai troppa.

CAN. PIETRO SPADA

*dell'Ufficio matrimoniale nella Curia Arcivescovile di Milano*

## Preparazione al matrimonio e alla famiglia

di ALBERT KRIEKEMANS

*Volume in-16 di pagine 200, L. 700*

Società editrice « Vita e Pensiero » - Milano